REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo alle importazioni dal Marocco di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che gli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevedono un regime speciale all'importazione di olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità ; che l'attuazione del suddetto regime richiede l'adozione di norme d'applicazione ;

considerando che tale regime speciale, per quanto riguarda l'olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A II, è subordinato all'osservanza di un prezzo minimo d'offerta ; che, per la determinazione dei prezzi d'offerta in vista del loro raffronto con il prezzo minimo, è opportuno prevedere norme analoghe a quelle adottate per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (3) ;

considerando che, qualora il prezzo d'offerta più favorevole per l'olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A II sia inferiore al prezzo minimo d'offerta, il periodo durante il quale viene riscosso il prelievo applicabile ai paesi terzi, diminuito dell'ammontare forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato 1 dell'Accordo, deve essere sufficientemente lungo per impedire ogni importazione a prezzi che potrebbero perturbare il mercato della Comunità ; che a tale scopo, è opportuno prevedere l'esito da dare alle domande di fissazione anticipata in corso d'esame all'atto dell'entrata in applicazione del prelievo di cui sopra, in conformità dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva (4) ;

considerando tuttavia che, nel caso in cui il prelievo in vigore sia inferiore a 5 unità di conto, è sufficiente, per evitare perturbazioni del mercato della Comunità, che il prezzo d'offerta che il Marocco deve osservare sia almeno uguale al prezzo cif maggiorato dell'importo di tale prelievo ; che in tal caso è pertanto opportuno considerare il prezzo d'offerta conforme al prezzo minimo d'offerta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, è il prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che i prezzi d'offerta dell'oliva del Marocco destinato alla Comunità siano almeno pari, tenuto conto delle differenze di qualità, al prezzo cif dell'olio d'oliva, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, maggiorato del valore della riduzione di cui al paragrafo 1.

3. Tuttavia, i prezzi d'offerta dell'olio d'oliva di cui al paragrafo 1 possono essere inferiori di un importo non superiore ad una unità di conto per 100 chilogrammi, al prezzo d'offerta minimo di cui allo stesso paragrafo 2, purché :

— il ribasso dei prezzi d'offerta dell'olio d'oliva del Marocco non sia superiore al ribasso del corso rilevato sul mercato mondiale ;

— le offerte di olio d'oliva del Marocco non siano all'origine dei ribassi dei corsi che si manifestano sul mercato mondiale.

(1) GU n. C 79 del 21. 6. 1969, pag. 7.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 2.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, l'ammontare del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio di oliva di cui al paragrafo 1 è ridotto di un importo forfettario pari a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi d'offerta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costatati per l'olio d'oliva di cui allo stesso articolo, sono calcolati per il luogo di transito di frontiera della Comunità fissato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE.

Essi sono determinati in base alle offerte che corrispondono a reali possibilità d'acquisto per quantità rappresentative del mercato, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del regolamento suddetto.

Queste offerte sono adeguate in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo cif.

Articolo 3

1. Quando il prezzo d'offerta più favorevole risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 è inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, il prelievo applicabile è quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito dell'importo forfettario di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Tale prelievo è applicato per un periodo di due mesi.

2. Quando il prelievo all'importazione calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE è inferiore a 5 unità di conto per 100 chilogrammi, le disposizioni del paragrafo 1 sono applicate solo nel caso in cui, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, il prezzo d'offerta più favorevole sia inferiore al prezzo cif, maggiorato del prelievo di cui sopra.

3. Le domande di fissazione anticipata in corso d'esame, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, all'atto dell'entrata in applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1 sono respinte insieme con le domande dei relativi titoli d'importazione.

Articolo 4

1. Quando è applicato l'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Regno del Marocco in vista di una eventuale consultazione in sede di consiglio di associazione.

2. In base al risultato della consultazione, la Commissione può porre termine all'applicazione del prelievo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, al momento dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, non è percepito l'elemento fisso di detto prelievo.

Articolo 6

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 5 sono fissati dalla Commissione.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la determinazione dei prezzi d'offerta, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS